

20 **Economia e imprese**

Incentivi finanziari. Le novità dello schema di decreto approvato dal Governo

Microcredito al decollo per i progetti d'impresa

Possibili prestiti senza garanzie entro il limite dei 25mila euro

Elio Silva

Il microcredito, nato e cresciuto nel Sud del mondo come strumento di inclusione finanziaria e promozione sociale, sta progressivamente prendendo quota anche nel nostro paese ma, sul piano della disciplina interna, è rimasto finora confinato in una sorta di limbo. Oggi, però, si trova di fronte a un passaggio inedito, che può segnare lo sviluppo. L'occasione per la messa a fuoco di questo tipo di attività, dei soggetti che la possono esercitare e dei potenziali beneficiari è offerta dallo schema di decreto legislativo sul credito al consumo, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso e attualmente all'esame delle Camere per i necessari pareri parlamentari.

Nel contesto del provvedi-

mento - un insieme di disposizioni molto vario, imperniato sull'attuazione della direttiva comunitaria n.48/2008 per i contratti di credito ai consumatori - sono state inserite anche diverse modifiche al titolo quinto del Testo unico bancario (decreto legislativo n.385/93), nella parte che disciplina l'attività degli operatori finanziari. L'articolo 111, in particolare, prevede l'esercizio del microcredito da parte di società di capitali che risultino iscritte a un elenco di nuova creazione (ordinato dal successivo articolo 113), che sarà tenuto da un organo di autoregolamentazione, costituito in forma di associazione di diritto privato, su nomina del ministero dell'Economia e sentita la Banca d'Italia.

Le principali condizioni per l'accesso al microcredito sono indicate nei primi due commi della norma. In sintesi, i finanziamenti dovranno rientrare nel limite dei 25mila euro e non dovranno essere assistiti da garanzie reali, ossia non saranno garantiti da ipoteche. Potranno essere concessi a persone fisiche o società di persone, purché finalizzati all'avvio di microimprese, o

all'esercizio di attività di lavoro autonomo, o all'inserimento nel mercato del lavoro. Le erogazioni, inoltre, dovranno essere accompagnate da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

A queste condizioni, lo schema di decreto legislativo delinea un regime di vigilanza alleggerito rispetto a quello previsto, più in generale, per gli operatori finanziari: come spiega la relazione illustrativa, l'obiettivo è, infatti, quello di «favorire lo sviluppo di soggetti che presentano un indubbio rilievo sociale e posseggono tendenzialmente una scarsa rilevanza sistemica». Da qui l'assoggettamento non all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, ma al nuovo elenco gestito dall'organo di autoregolamentazione.

La valenza sociale della riforma è confermata dal successivo comma 3, che prevede come gli stessi operatori possano erogare finanziamenti anche a persone fisiche in condizioni di particolare difficoltà economica o sociale, purché l'attività non diventi prevalente e sempre nel rispetto dei limiti prestabiliti.

Non solo: lo stesso articolo 111 dello schema di decreto legislati-

vo precisa che le associazioni senza scopo di lucro potranno concedere finanziamenti agli associati, a condizione che siano finalizzati all'inclusione sociale o finanziaria e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Viene, in tal modo, espressamente riconosciuto un rilievo autonomo alle attività di credito degli enti no profit, rispetto alla sfera d'azione degli operatori che agiscono con finalità commerciali.

Per quanto riguarda i soggetti erogatori, oltre alla forma giuridica della società di capitali e all'oggetto sociale limitato all'erogazione di microcredito, sono previsti specifici requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Al ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, è affidato il compito di emanare le disposizioni attuative, comprese quelle sulle forme tecniche dei finanziamenti. Sul provvedimento, dopo il via libera preliminare del Governo, è ora in corso l'acquisizione dei pareri delle categorie interessate, anche attraverso una serie di audizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA